



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



italiadecide



SCUOLA per le
POLITICHE PUBBLICHE

Relazione conclusiva

di

Giulia Pantaleo*

Il destino delle province a cinque anni dalla legge Delrio

A.A. 2019

*Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Sapienza Università di Roma

Sommario

1. Abstract – 2. Introduzione: criticità del rapporto pubblico-privato con riferimento al coordinamento tra i livelli territoriali per le politiche strategiche. - 3. Il caos normativo in materia di enti locali. - 4. Il lungo percorso della riforma delle province: analisi critica della sua attuazione. - 5. Conclusioni e proposte per nuove politiche pubbliche a sostegno della massima convergenza di tutti gli attori del sistema territoriale sulle opzioni strategiche

1. Abstract

Questa relazione intende focalizzarsi sulla necessità di una visione sistematica delle questioni territoriali. L'obiettivo è proporre un progetto di ricerca per il futuro volto a disegnare strumenti formativi e cognitivi per rendere tale visione efficace. Le possibili soluzioni individuate per evitare la caduta nell'oblio delle famigerate province orbitano intorno al concetto di una logica collaborativa e sussidiaria che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche le imprese e i cittadini. Durante il corso dei nostri incontri ho maturato l'idea di sperimentare una proposta di strategia evolutiva finalizzata a dimostrare che l'articolazione delle competenze in diversi livelli territoriali, pienamente rispondente alla complessità delle politiche contemporanee, non rappresenta un ostacolo all'economia ma un vantaggio di flessibilità e differenziazione.

2. Introduzione: criticità del rapporto pubblico-privato con riferimento al coordinamento tra i livelli territoriali per le politiche strategiche

La più forte criticità all'interno del quadro dei rapporti pubblico-privato nel nostro Paese è da individuarsi nel difetto di programmazione e di coordinamento tra gli enti. Questo deficit compromette gli obiettivi pubblici e condiziona gravemente anche le imprese. Ne sono conseguenze l'incertezza di indirizzo e la mancanza di efficacia delle politiche. Occorre pertanto migliorare la capacità di programmazione dello Stato, così da realizzare un'intesa su atti programmatici tra i diversi livelli territoriali. Un governo che opera in modo più sistematico e coordinato costituisce la leva più importante per agire sui problemi del Paese. Un maggior tasso di programmazione richiede di accrescere il dialogo tra pubblico e privato, tra uno Stato "facilitatore" e una impresa che colloca le proprie strategie in un quadro di sistema condiviso. L'obiettivo è sostenere la ripresa dell'economia, la sua trasformazione tecnologica e ambientale e il rilancio di qualificati investimenti pubblici e privati.

Nelle diverse conferenze a cui abbiamo partecipato durante il corso della nostra Scuola-laboratorio, abbiamo analizzato le questioni prioritarie poste dalle imprese, in riferimento al rapporto con il sistema pubblico, attraverso il confronto con personalità capaci di una visione di sintesi nel campo delle politiche pubbliche.

Il Presidente emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, ha tracciato un quadro compiuto del rapporto tra pubblico e privato in Italia, segnalando una particolare tendenza alla contrapposizione rispetto a quanto avviene in altri Paesi. Nel nostro Paese si manifesta una persistente attitudine alla separatezza che ostacola quel dialogo e quella cooperazione che sarebbero necessari non solo tra pubblico e privato, ma anche tra gli enti territoriali; ciò impedisce di gestire adeguatamente la complessità della economia contemporanea e dei processi di trasformazione in corso.

In simil contesto si deve agire attraverso strategie evolutive ed interventi puntuali, così da migliorare la qualità delle procedure cooperative.

Il Consigliere Antonio Naddeo, Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha ribadito che la qualità delle politiche pubbliche esige maggiore trasparenza e presuppone una regolazione efficiente ed efficace, pertanto, si rende necessaria una più forte e consapevole alleanza tra pubblico e privato.

Partendo dalla premessa che una democrazia articolata in diversi livelli territoriali è, alla lunga e nel complessivo bilanciamento dei valori, più competitiva di un sistema accentrato e autoritario, occorre dimostrare che un nuovo orizzonte strategico per l'economia può essere raggiunto solo attraverso più fiducia, più dialogo e più cooperazione tra pubblico e privato.

In materia di enti locali la situazione è piuttosto confusa e complicata. Le province sono attualmente enti “pallidi” a destino differito e totalmente dipendente dalle scelte che ciascuna regione decide di fare, senza finalità specifiche e con poche funzioni proprie. Bisogna tornare a riflettere sul ruolo di questi enti che costituiscono la struttura sovracomunale meglio rispondente alla storia, alle tradizioni e alla cultura delle nostre popolazioni. In passato, il potenziamento del sistema autonomistico era percepito come un utile strumento per ridimensionare le burocrazie ministeriali e gli apparati politici centrali. Oggi, invece, apparati centrali e locali sono accomunati in un giudizio negativo, che li considera cooperanti in una simbiosi antagonista a carico delle risorse pubbliche. Negli anni dei governi Letta-Renzi l'assetto delle autonomie locali era

tendenzialmente considerato come una diseconomia da eliminare con decisioni radicali necessarie a fronteggiare l'emergenza. Si avvertiva fortemente l'esigenza di modificare un quadro dei poteri considerato disfunzionale e diseconomico, dunque da "normalizzare", nell'ottica di una semplificazione e di una riduzione delle sue interne diversità.

Il potenziale risparmio di spesa - enfatizzato in passato in considerazione della cosiddetta *spending review* - non può ritenersi certamente decisivo nel far considerare utili alcune drastiche misure di razionalizzazione strutturale, funzionale e dimensionale delle province. Il vero obiettivo deve considerarsi il migliore esercizio delle funzioni, e cioè l'efficienza complessiva del sistema locale, vi siano o non vi siano riduzioni dirette di spesa.

È inevitabile però non cadere preda della sensazione, ancor oggi diffusa, che in questi anni abbiamo assistito non tanto ad interventi volti ad una potenziale abolizione o rivisitazione del ruolo delle province quanto piuttosto ad una pasticciata azione di "gattopardesca" natura.

3. Il caos normativo in materia di enti locali

Nel maggio 2009 si tiene in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione delle proposte di legge costituzionali volte ad abolire l'ente provincia, tuttavia, nel mese di ottobre dello stesso anno viene approvata una questione sospensiva. Nel dicembre 2011 l'art. 23 del decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011) "svuota" le province; a luglio del 2012 l'art. 17 del decreto *spending review* (d.l. n. 95/2012) riassegna alle province le funzioni tradizionalmente di competenza dell'ente di area vasta. Nel luglio 2013 arriva la sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale: la Corte da un lato censura l'utilizzo improprio e distorto dello strumento del decreto legge per una riforma dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, destinata a durare nel tempo e rispondente ad esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo, dall'altro, pur richiamando la procedura di cui all'art.133, comma 1, Cost., per un riordino generale del sistema degli enti locali, lascia intendere che la legge costituzionale è necessaria soltanto per sopprimere le province o anche al fine di eliminarne la garanzia costituzionale, ove mai si prescinda dalla prevista iniziativa comunale e dal parere obbligatorio ma non vincolante della regione. La Consulta, però, nulla dice *apertis*

verbis in ordine alla legittimità di un riordino globale degli enti territoriali operato mediante legge ordinaria in deroga alla procedura prevista dall'art.133, comma 1, Cost. Ad agosto 2013 il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” fa salvi gli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari, nonché degli atti da questi posti in essere¹.

Era dunque in questo quadro di caos totale, nel gennaio 2014, con quasi un terzo delle province ormai commissariate, che si collocava la discussione sul ddl Delrio, volto (inizialmente) all'abolizione definitiva delle province. La confusione investiva da un lato il profilo del merito, ossia del contenuto della riforma, dall'altro la fonte normativa da utilizzare.

4. Il lungo percorso della riforma delle province: analisi critica della sua attuazione

Soppresso l'ente, non ne sarebbero certamente state soppresse le funzioni, specie se qualificabili come “essenziali”: le stesse avrebbero dovuto essere ricollocate, e con esse avrebbe dovuto ricollocarsi il personale. Si era, peraltro, riconosciuto che non era prevedibile, allo stato, cioè in sede di determinazione del procedimento, “quantificare gli effetti finanziari” della determinazione, pur attendendo da essa, in linea generale, “effetti virtuosi in considerazione dei risparmi di spesa che sarebbero derivati dalla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali”²: risparmi dunque potenziali e non quantificabili.

Il ddl Delrio si preoccupava prevalentemente di costruire “contenitori” (organi) e non guardava invece ai “contenuti” (le funzioni da svolgere), rovesciando in qualche misura il percorso argomentativo che aveva animato le riforme degli anni 1997-1999. Queste ultime, infatti, si fondavano prevalentemente sull'idea dell'esercizio ottimale delle funzioni amministrative per risalire poi al livello politico di direzione e comando delle stesse, sostanzialmente concertato. Nell'impalcatura di quel disegno di riorganizzazione delle funzioni amministrative e politiche del sistema locale emergevano le conferenze e i consessi, più che i singoli, nella convinzione che questi sarebbero stati costretti dalle

¹ F. Fabrizzi, *Il caos normativo in materia di province*, in “Federalismi.it”, n. 1, 2014, rivista telematica in <http://www.federalismi.it>.

² S. Staiano, *Le autonomie locali in tempi di recessione del sistema: emergenza e lacerazione del sistema*, in “Federalismi.it”, n. 17, 2012, rivista telematica in <http://www.federalismi.it>.

necessità funzionali del sistema ad andare d'accordo. Nel ddl Delrio, invece, erano i vertici politici ad emergere³. Ed il sindaco, più di qualunque altra figura istituzionale, esprimeva la "singolarità" del comando, per quanto indubbiamente anche l'ente più prossimo alla logica sussidiaria. Il vertice politico di una istituzione non può assumere tutto il livello di decisione politica dell'area che governa. Non solo per ovvi problemi di democrazia, ma altresì per motivi di funzionalità amministrativa. Tale coincidenza (vertice politico e amministrativo) è tollerabile in scale ridotte ma su scale più estese fallisce per quella che i sociologi della politica chiamerebbero "implosione" del centro decisionale.

La riforma delle province convertita in legge nell'aprile del 2014 dalla Camera, meglio conosciuta come riforma Delrio, non ha prodotto infine l'abolizione totale delle province, ma una sostituzione con nuovi enti che hanno continuato a occuparsi di edilizia scolastica, tutela e valorizzazione dell'ambiente, trasporti, strade provinciali e per i quali non sono più previste elezioni dirette. Per l'abolizione totale delle province sarebbe stata necessaria una modifica della Costituzione. La riforma costituzionale bocciata con il referendum del 4 dicembre del 2016 prevedeva semplicemente di eliminare la parola "province" dalla Costituzione, rimandando poi a una futura legge ordinaria la determinazione delle funzioni e delle competenze di questi enti o la loro eventuale cancellazione.

Nella legge Delrio il "governo" dell'ente provincia risulta costruito fondamentalmente e pressoché esclusivamente su un modello di rappresentanza di secondo grado, l'adozione della quasi totalità delle decisioni dell'ente viene affidata ad organi che non rispondono in alcun modo né al corpo elettorale di riferimento né all'assemblea direttamente elettiva. Le ordinarie funzioni decisionali dell'ente (normative e/o amministrative) sono distribuite tra l'organo di vertice e il consiglio, senza che l'assemblea possa in alcun modo far valere nei loro confronti un giudizio di responsabilità politica per il loro operato.

Secondo i sostenitori dell'elezione indiretta la rappresentatività di un organo non deve necessariamente derivare dall'elezione diretta dello stesso e può essere garantita anche con modalità elettive di secondo grado. La questione di fondo su cui occorre puntare

³ E. Furno, *Il nuovo governo dell'area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali*, in "Federalismi.it", n. 1, 2015, rivista telematica in <http://www.federalismi.it>.

l'attenzione non riguarda certo l'ammissibilità della previsione di organi di governo ad elezione indiretta (pacificamente supportata dall'esperienza di moltissimi ordinamenti costituzionali sicuramente democratici): viene da chiedersi piuttosto se sia legittimo che tutti gli organi decisivi siano a elezione indiretta o se invece non sia necessario che almeno un organo decisivo sia a elezione diretta⁴.

Una forma di governo – quale quella prefigurata dal testo della legge Delrio – si pone in palese contraddizione almeno con i seguenti parametri costituzionali:

a) con il principio della rappresentanza politica democratica, che trova fondamento nell'art. 1 Cost. e che si trasmette inevitabilmente, “per osmosi”, a tutti gli enti espressivi dell'autonomia delle comunità territoriali di riferimento e costitutivi della Repubblica in base agli artt. 5 e 114 Cost., secondo un sillogismo di disarmante linearità: “Se la Repubblica italiana deve essere «democratica» e se, ai sensi dell'art. 114, la Repubblica «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», allora per la proprietà transitiva ciascuno degli enti costitutivi deve essere a sua volta «democratico», cioè organizzato al proprio interno in modo da rispecchiare il principio di sovranità popolare”⁵;

b) con l'art. 117, primo comma, Cost., in ragione della violazione del parametro interposto costituito dall'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale che, come è noto, è un trattato internazionale concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 1985. La Carta impone inequivocabilmente che per il governo delle autonomie locali sia previsto almeno un organo collegiale eletto a suffragio universale e diretto, al quale gli organi esecutivi siano legati da un rapporto di responsabilità politica;

c) con la logica del principio di sussidiarietà in senso verticale, espressamente individuato dall'art. 118, primo comma, Cost., quale canone di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative fra i diversi enti territoriali che compongono la Repubblica. Affinché la logica di *favor* per l'autonomia e il plusvalore democratico del principio di sussidiarietà possano operare correttamente e condurre a decisioni allocative delle funzioni amministrative coerenti nell'ambito della scala

⁴ M. Cecchetti, *Sui più evidenti profili di illegittimità costituzionale del d.d.l. AS n.1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)*, in “Federalismi.it”, n. 3, 2014, rivista telematica in <http://www.federalismi.it>.

⁵ D. Trabucco, *Il territorio delle Province: tra riordini generali e puntuali. Dal Decreto-Legge n. 95/2012 alla Legge ordinaria dello Stato n. 56/2014*, in “Federalismi.it”, n. 1, 2015, rivista telematica in <http://www.federalismi.it>.

ascensionale degli enti costitutivi della Repubblica, è assolutamente necessario che i processi deliberativi di tali enti siano affidati a “sistemi di governo” che risultino in qualche misura omologhi, ossia comparativamente omogenei quanto al loro grado di “democraticità”. Occorre avere particolare cura nel verificare che le forme di governo dei diversi enti territoriali rispettino almeno alcuni standard minimi comuni di democraticità che consentano di predicare l’omogeneità della “serie” che dal comune ascende fino allo Stato, in modo tale da garantire che il meccanismo allocativo delle funzioni previsto dall’art. 118, primo comma, Cost., operi coerentemente con il senso più proprio del principio di sussidiarietà.

5. Conclusioni e proposte per nuove politiche pubbliche a sostegno della massima convergenza di tutti gli attori del sistema territoriale sulle opzioni strategiche

La legge n. 56 del 2014 è stata certamente frutto di un compromesso parlamentare.

Alla base della scelta operata nella legge Delrio, e convalidata dalla decisione n. 50/2015 della Corte costituzionale, la quale ritiene che il modello di governo di secondo livello per l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale non sia in contrasto con le norme costituzionali invocate nei numerosi ricorsi regionali, sussiste la convinzione che ciò che rafforza la democrazia sia la capacità delle istituzioni a base territoriale di secondo livello o di area vasta di dare risposte adeguate ai bisogni delle comunità e dei territori. Proprio per la poliedricità dei suoi aspetti e per la ampiezza dei suoi effetti, la riforma Delrio appariva nel 2014 come una sorta di “cantiere aperto”, si poneva allora come un ponte fra la Costituzione esistente e quella futura⁶.

A cinque anni di distanza dalla sua entrata in vigore non può ignorarsi che la riforma Delrio si sia rivelata un fallimento: il destino delle province sembra essere infatti ancora incerto.

Bisogna prender atto del fatto che le province esistono e vanno fatte funzionare, eliminarle non servirebbe, ancorché indubbiamente si potrebbe ipotizzare di ridurne il copioso numero.

E’ necessario e imprescindibile iniziare a ragionare nell’ottica di un cambiamento che non impallidisca, più di quanto non sia già stato fatto, l’ente provincia ma lo definisca e ne migliori il suo funzionamento come organo di raccordo tra il comune e la regione.

⁶ F. Pizzetti, *La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2015.

Immaginare un sistema “binario” fondato sul solo confronto regione-comune non sembra realistico: i comuni sono troppi, diversificati e frammentati per potere intavolare efficacemente una relazione diretta con le regioni.

Quali potrebbero essere allora le possibili vie d’uscita dall’impasse attuale?

In questo quadro così complesso sembra possibile individuare due diverse prospettive di soluzione.

a) La prima soluzione, che appare anche la più semplice in rapporto alla attuale legislazione, consiste nel prendere come “unità di base” l’ente territoriale più omogeneo in tutto il Paese e nel costruire sulla base di quest’ultimo un meccanismo semplificatorio in grado di ridurre l’attuale discrasia tra i “confini” delle autonomie territoriali e la rappresentanza politica. Gli enti autonomi più omogenei territorialmente nel nostro Paese non sono i comuni (si va da poche decine di abitanti a ben oltre il milione) e neppure le regioni (si pensi alle differenze demografiche ed economiche tra la Lombardia e il Molise), ma sono proprio le province. Considerate le province con l’attuale assetto elettivo di secondo grado dei loro organi, si potrebbero modellare conferenze dei sindaci “a geometria variabile”, sostituendo agli attuali organismi gestionali delle varie istituzioni la conferenza dei sindaci dell’appropriata dimensione. I corpi tecnici di tali enti continuerebbero così a svolgere le funzioni gestionali loro proprie ma nell’ambito degli indirizzi della conferenza. Si tratta di un modello che poi potrebbe portare anche alla “delega” in favore della provincia di funzioni oggi attribuite ai comuni ma che, sotto il profilo organizzativo e funzionale, sembra più utile esercitare ad un livello superiore, secondo la logica “dell’ascensore della sussidiarietà” propria dell’art. 118 Cost. In tale prospettiva, la provincia oltre alle funzioni proprie e/o fondamentali, potrebbe svolgere la funzione di organizzare, coordinare e orientare la sua corrispondente conferenza dei sindaci con riferimento sia agli enti e alle funzioni sub-provinciali, comprese quelle comunali associate, sia alle istituzioni per le quali si richiede la sovra-provincialità.

In assenza di modifiche costituzionali, a questa soluzione non sembra possibile contrapporre valide alternative, se non una definitiva concentrazione di interessi e responsabilità gestionali in capo alla regione, cancellando forme di partecipazione comunale o provinciale oggi esistenti ma di fatto sceve di rapporti effettivi con i cittadini e con la loro rappresentanza politica.

b) La seconda possibile soluzione richiede un complessivo ripensamento del modo di configurare l'autonomia.

Alla figura dell'ente "ordinamento", inteso come organismo che svolge attività regolatoria e rappresenta gli interessi dei cittadini (si pensi al comune e alla provincia disegnati nella l. n. 142/1990), si è spesso accompagnato il concetto di ente "azienda". Secondo tale configurazione ogni ente non è solo una forma di rappresentanza politica che decide in forma democratica come esercitare le proprie funzioni, ma è anche una "macchina burocratica" che va organizzata per funzionare in modo economico, come un'azienda privata, così da massimizzare l'impiego e l'utilità delle risorse pubbliche. Tuttavia anche il modello cosiddetto aziendalistico, per quanto in grado di ottimizzare dal punto di vista dell'impiego delle risorse l'attività di un'istituzione pubblica, rimane chiuso in se stesso, fondato sulla stretta corrispondenza tra rappresentanza politica e confini territoriali di ciascun ente. Qualsiasi fattore esterno e qualsiasi imprevisto rischierebbero di comprometterne l'equilibrio di funzionamento.

Il modello che meglio rappresenta la condizione post-moderna dell'autonomia è dato da un'ulteriore evoluzione dei precedenti: si tratta dell'ente "sistema", che vive nella consapevolezza dell'impossibilità di circoscrivere, entro i suoi confini e la sua comunità, le funzioni e le attività decisive per il benessere dei suoi cittadini.

L'ente sistema è un soggetto istituzionale che fonda il proprio agire e i suoi progetti sul presupposto che i problemi del territorio che amministra non siano risolvibili esclusivamente agendo all'interno dei propri confini, ma che buona parte delle proprie funzioni possano trovare adeguate soluzioni solo interfacciandosi e facendo sistema con altri soggetti istituzionali, con altri territori e con altre rappresentanze politiche.

Gli strumenti di azione delle province andrebbero adeguati alla nuova e prevalente esigenza di relazionalità, giacché stabilire relazioni istituzionali orizzontali e verticali si rivela decisivo per la soddisfazione degli interessi dei cittadini. Qualora l'ipotesi tracciata corrispondesse al possibile futuro del sistema delle autonomie, il ruolo delle province acquisterebbe un peso ben diverso rispetto a quello attuale.

Al fine di giustificare il possibile nuovo ruolo della provincia non basta configurarla quale "ente di area vasta" o "casa dei comuni" e neppure rivendicare un processo di ri-trasferimento delle funzioni oramai accentrate in regione.

La nozione che può essere utile a spiegare il ruolo delle province nel contesto che va disegnandosi è quella di “città territoriale”, la quale secondo gli urbanisti dovrebbe rappresentare un territorio complesso ed articolato nel quale si costruisce un sistema di relazioni tese a redistribuire servizi ed opportunità sull’intero territorio, a prescindere dalle caratteristiche geografiche. Questa possibile ripartenza delle autonomie, non chiuse in sé, ma aperte verso il mondo, identifica proprio nella provincia la dimensione ottimale sotto il profilo territoriale ed istituzionale per sperimentare e costruire una idea di “città territoriale” imperniata sulla democrazia solidale. Un ente intermedio dalle dimensioni appropriate (non necessariamente in numero identico alle attuali province) può infatti svolgere quel ruolo di coordinamento dei sindaci e dei loro strumenti di partecipazione (le conferenze) non solo in rapporto alle funzioni proprie dei comuni e delle province, ma anche nei confronti delle autonomie funzionali, e soprattutto della regione, in tal modo contribuendo a sintetizzare gli interessi di ciascun territorio altrimenti rappresentati in forma frammentata e disordinata.

La dimensione provinciale sembra la più idonea a rendere concreta questa idea “guida” fondata sull’identità, sulla solidarietà e sulla capacità di costruire una comunità in grado non solo di produrre ricchezza ma anche di redistribuirla e di rendere tutto il territorio “città”, dunque, luogo storicamente privilegiato dei diritti e delle opportunità.

Come sottolineato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, in assenza di una concordia tra gli elementi costitutivi della Repubblica, ogni pretesa di autonomia diventa conflittuale rispetto a quella dell’ente vicino.

La chiave di volta di uno Stato policentrico dovrebbe essere quella della sussidiarietà.

Il policentrismo può reggere solo se animato da uno spirito sussidiario autentico che favorisca l’autonomia come l’intervento suppletivo dell’ente superiore a vantaggio dell’ente inferiore, perché come affermò Minghetti durante un discorso parlamentare nel 1861 «nessuno oserebbe di discentrare l’amministrazione a tal grado che può mettere a repentaglio l’unità politica e civile»⁷.

Queste mie riflessioni vogliono essere una ricognizione dei propositi di un progetto di ricerca che una giovane appassionata alla cosa pubblica, prossima alla conclusione del

⁷ A. Petracchi, *Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi dell’età cavouriana (1770-1861)*, Vol. III, Venezia, 1962, pagg. 335-343.

suo secondo percorso universitario, conduce da alcuni anni in ambito accademico e intende portare avanti in futuro come impegno politico.

